REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n . ___ del _____ e s.m.i.)

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.

Articolo 2 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolta all'interno del palazzo comunale sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 1, di norma durante l'orario di servizio in vigore in quel momento.

Il matrimonio celebrato fuori dai casi previsti dal precedente comma è soggetto al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa come stabilito da un'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato.

Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri, gli assessori comunali o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Articolo 4- Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile può essere celebrato, su domanda degli interessati, oltre che all'interno della sala consiliare del Palazzo Comunale, anche nell'ufficio del Sindaco siti entrambi in piazza Vittorio Emanuele n. 1.

Articolo 5 - Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati, previo eventuale pagamento della relativa tariffa.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio; la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 e 16 agosto (giorno del Patrono); il 1° novembre, 1'8, il 25 e 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 6 – Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4 è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite da deliberazione della Giunta Comunale. Le predette tariffe sono determinate ed aggiornate di norma annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 7 - Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con la Segreteria del Sindaco relativamente all'utilizzo delle sale. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno due mesi prima della data del matrimonio alla Segreteria del Sindaco di Albaredo d'Adige da parte di uno dei due sposi.

Il Sindaco entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa al Sindaco.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio civile". Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni all'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile al richiedente.

Articolo 8 - Richiesta della celebrazione

- 1) La celebrazione del matrimonio civile si richiede presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi e indirizzata al Sindaco, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso.
- 2) L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi la data, l'ora del matrimonio (concordandola con il Sindaco) e la scelta del regime patrimoniale.
- 3) La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabili dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Articolo 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

- 1) Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
- 2) L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Articolo 10 – Matrimonio su delega

- 1) Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di Albaredo d'Adige con anticipo di almeno 30 giorni.
- 2) Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
- 3) Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre entro 15 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
- a) delega del Comune di residenza;
- b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d) indicazione del regime patrimoniale.

Articolo 11 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Albaredo d'Adige si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.